

Regione Lazio - L.R. 16 luglio 1998, n. 30 recante: "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale".

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 luglio 1998, n. 21, suppl. ord. n. 3.

(2) Con Delib.G.R. 31 ottobre 2003, n. 1096 e con Delib.G.R. 25 marzo 2005, n. 400 sono stati approvati adeguamenti ed ottimizzazioni delle reti urbane di trasporto pubblico locale, ai sensi della presente legge. Vedi, anche, la Delib.G.R. 7 agosto 2009, n. 630. Con Det. 10 marzo 2010, n. 1248 è stato approvato, ai sensi della presente legge, il potenziamento del trasporto pubblico locale dei comuni del Lazio, finalizzato al miglioramento dell'intermodalità gomma/ferro.

Capo I - Finalità e definizioni

Art. 1 Finalità.

1. La Regione promuove lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale, inteso quale trasporto pubblico regionale, provinciale e comunale, riconoscendo al medesimo un ruolo fondamentale per assicurare la mobilità nel proprio territorio, attraverso:

a) il decentramento a livello locale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale;

b) l'utilizzazione ottimale dei finanziamenti stanziati, al fine di raggiungere un adeguato equilibrio tra le risorse destinate, rispettivamente, all'esercizio ed agli investimenti, con particolare riguardo alle tecnologie avanzate;

c) l'incentivazione e il miglioramento della mobilità urbana, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione e inquinamento, favorendo il riequilibrio modale attraverso la razionalizzazione del traffico privato, il riassetto della rete e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico;

d) l'incentivazione ed il miglioramento della mobilità extraurbana, mediante il riassetto dell'intera rete e la riorganizzazione dei servizi, anche per assicurare l'integrazione tra i diversi modi di trasporto;

e) il superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore;

f) la regolamentazione dei rapporti fra ente affidante e soggetto affidatario attraverso i contratti di servizio improntati a principi di economicità ed efficienza;

g) il rafforzamento dell'integrazione modale e tariffaria, contribuendo alla definizione dei meccanismi incentivanti l'integrazione stessa;

h) il monitoraggio della mobilità nel territorio regionale, favorendo il flusso di informazioni tra gli enti territoriali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico;

i) la promozione, anche attraverso le aziende di trasporto, di campagne istituzionali a livello regionale volte a sensibilizzare i cittadini all'utilizzo del trasporto pubblico ed al rispetto dei beni e dei mezzi impiegati nell'espletamento del servizio ⁽³⁾.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Norma generale - Finalità. 1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per effetto del conferimento dei compiti e delle funzioni in materia di trasporto locale e nell'esercizio delle funzioni di programmazione delegate ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 4, comma 4, nonché del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 di attuazione della predetta legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, dallo Statuto, dai programmi di sviluppo economico e di assetto territoriale, persegue lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto regionale e riconosce al trasporto pubblico locale un ruolo fondamentale per assicurare la mobilità sociale sul territorio regionale, promuovendo, con il concorso degli enti locali, interventi finalizzati al riequilibrio modale attraverso il coordinamento dei sistemi di trasporto nonché alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione attua misure idonee a:

a) conferire alle province e ai comuni tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale;

b) ottimizzare l'utilizzazione dei finanziamenti stanziati, al fine di raggiungere un adeguato rapporto tra le risorse destinate rispettivamente all'esercizio ed agli investimenti, ivi compresa l'introduzione di tecnologie avanzate;

c) incentivare il miglioramento della mobilità urbana, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione e inquinamento, attraverso la razionalizzazione del traffico privato, il riassetto della rete e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico;

d) incentivare il miglioramento della mobilità extraurbana, attraverso il riassetto dell'intera rete, e la riorganizzazione dei servizi, anche per assicurare l'integrazione tra i diversi modi di trasporto;

e) determinare, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini;

f) incentivare il superamento degli assetti monopolistici e introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, mediante il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore;

g) introdurre i contratti di servizio improntati a principi di economicità ed efficienza idonei ad assicurare la completa corrispondenza tra obblighi imposti e risorse stanziare, al netto dei proventi tariffari, consentendo alle aziende che assicurano i servizi di trasporto pubblico di conseguire l'equilibrio gestionale;

h) ridefinire e realizzare l'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto;

i) effettuare il monitoraggio della mobilità regionale favorendo il flusso di informazioni tra gli enti territoriali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico.».

Art. 2

Trasporto pubblico locale ⁽⁴⁾.

1. Il trasporto pubblico locale costituisce l'insieme dei sistemi di mobilità di persone, terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei, che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad offerta indifferenziata, anche se i passeggeri costituiscono una particolare categoria di utenti, nell'ambito del territorio regionale.

2. Il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 si articola in:

a) servizi per ferrovia;

b) servizi su strada ⁽⁵⁾;

c) servizi con impianti a fune;

d) servizi di metropolitana ⁽⁶⁾;

e) servizi aerei;

f) servizi marittimi, lacuali e fluviali.

3. I servizi di cui al comma 2, lettera a), sono quelli specificati negli *articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422* (Conferimento alla Regione ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'*articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*).

4. I servizi di cui al comma 2, lettera b), sono quelli svolti con linee automobilistiche, nonché con sistemi ad impianto fisso ed a guida vincolata.

5. I servizi di cui al comma 2, lettera c), sono quelli disciplinati dalla *legge regionale 9 settembre 1983, n. 59* (Disciplina in materia di funivie, seggiovie, sciovie e slittovie, piste per la pratica delle relative infrastrutture).

6. I servizi di cui al comma 2, lettera d), sono quelli svolti con sistemi di trasporto pubblico di massa, rapido, di alta capacità e frequenza nell'ambito delle grandi aree urbane e dei loro dintorni.

7. I servizi di cui al comma 2, lettera e), sono quelli svolti con aeromobili ed elicotteri per soddisfare la domanda di mobilità nell'ambito della Regione.

8. I servizi di cui al comma 2, lettera f), sono quelli svolti con natanti per soddisfare la domanda di mobilità nell'ambito della Regione (7).

(4) Vedi, anche, l'art. 45, comma 18, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(5) Vedi, anche, l'art. 45, commi 12, 13 e 14, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(6) Vedi, anche, l'art. 45, commi 12 e 14, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(7) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Trasporto pubblico locale e regionale. 1. Per trasporto pubblico locale e regionale si intendono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci attribuiti alla Regione ed agli enti locali, che comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lacuali, fluviali e aerei, che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad offerta indifferenziata - anche se il pubblico è costituito da una particolare categoria di persone - ed a condizioni prestabilite, nell'ambito del territorio regionale o infraregionale.

2. I servizi pubblici di trasporto di cui al comma 1 sono effettuati:

a) per ferrovia, per via aerea o per vie d'acqua;

b) su strada.

3. I servizi di cui al comma 2, lettera a) sono quelli specificati negli articoli 8, 9, 10 e 11 del D.Lgs. n. 422 del 1997, nonché quelli svolti dal servizio metropolitano.

4. I servizi di cui al comma 2, lettera b) sono quelli svolti dalle linee automobilistiche, nonché da sistemi operanti in sede propria o con impianti fissi.».

Art. 3

Distinzione dei servizi di trasporto pubblico locale.

1. I servizi di trasporto pubblico locale, in considerazione delle caratteristiche del percorso, si distinguono in servizi di linea:

a) comunali;

b) provinciali;

c) regionali.

2. Sono servizi di linea comunali:

a) i servizi svolti nell'ambito del territorio di un comune, caratterizzati da una frequenza medio - alta di corse, in presenza di una sostanziale continuità di insediamenti urbani;

b) i servizi di cui alla lettera a) che collegano il centro urbano con lo scalo ferroviario, con l'aeroporto o con il porto, situati anche nel territorio di comuni limitrofi;

c) i servizi di cui alle lettere a) e b) che collegano il territorio di un comune con una parte marginale e circoscritta del territorio di un comune limitrofo, nonché con un centro di servizi o uno sportello polifunzionale.

3. Sono servizi di linea provinciali:

a) i servizi che hanno origine e destinazione nell'ambito del territorio della provincia e che collegano in modo continuativo il territorio di due o più comuni, ovvero il territorio dei comuni e il capoluogo di provincia;

b) i servizi che collegano il territorio di una provincia con una parte marginale e circoscritta del territorio di una provincia limitrofa.

4. Sono servizi di linea regionali i servizi per ferrovia, i servizi su strada che collegano il territorio di due o più province ovvero il territorio della regione con quello di una regione limitrofa, i servizi aerei ed i servizi marittimi ⁽⁸⁾.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Distinzione dei servizi di trasporto pubblico su strada. 1. I servizi di trasporto pubblico su strada si distinguono in servizi di linea:

a) urbani;

b) interurbani;

c) provinciali;

d) regionali;

e) interregionali;

f) di gran turismo.

2. Sono servizi di linea urbani:

a) i servizi svolti nell'ambito del territorio di un comune caratterizzati da una frequenza medio-alta di corse, in presenza di una sostanziale continuità di insediamenti urbani;

b) i servizi di cui alla lettera a) che collegano il centro urbano con lo scalo ferroviario, con l'aeroporto, o con il porto, situati anche nel territorio di comuni limitrofi;

c) i servizi di cui alle lettere a) e b) che collegano il territorio di un comune con una parte marginale e circoscritta del territorio di un comune limitrofo.

3. Sono servizi di linea interurbani quelli svolti nel territorio di più comuni a bassa densità abitativa e per soddisfare una domanda debole di trasporto.

4. Sono servizi di linea provinciali:

a) i servizi che collegano in modo continuativo il territorio di due o più comuni, ovvero il territorio dei comuni e il capoluogo di provincia;

b) i servizi che collegano il territorio di una provincia con una parte marginale e circoscritta del territorio di una provincia limitrofa.

5. Sono servizi di linea regionali i servizi che collegano il territorio di due o più province nell'ambito del territorio regionale.

6. Sono servizi di linea interregionali quelli che collegano il territorio della Regione Lazio con quello di una Regione limitrofa.

7. Sono servizi di linea di gran turismo quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate.».

Art. 4

Classificazione dei servizi di trasporto pubblico su strada.

1. I servizi di trasporto pubblico su strada, in considerazione delle esigenze di mobilità da soddisfare, sono classificati in ⁽⁹⁾:

a) ordinari;

b) [a chiamata] ⁽¹⁰⁾;

c) speciali;

d) sperimentali;

d-bis) di gran turismo ⁽¹¹⁾.

2. Sono servizi di linea ordinari quelli svolti con i sistemi di mobilità indicati all'articolo 2, comma 4, nonché con scale mobili, ascensori, funicolari ed altri mezzi idonei al trasporto di persone. Essi sono offerti alla generalità degli utenti, secondo le normali condizioni di trasporto.

3. [Sono servizi di linea a chiamata quelli effettuati in zone a bassa densità abitativa, ovvero in territori a domanda debole con l'utilizzazione di idonee tecnologie ed espletati con l'effettuazione di:

a) percorrenze di base su percorsi fissi e percorrenze a chiamata su percorsi variabili;

b) percorrenze a chiamata su percorsi variabili] ⁽¹²⁾.

4 Sono servizi di linea speciali quelli riservati a determinate categorie di soggetti quali i lavoratori, portatori di handicap e soggetti a ridotta capacità motoria ⁽¹³⁾.

5. Sono servizi di linea sperimentali quelli effettuati con sistemi innovativi di trasporto e con sistemi che introducono l'utilizzazione di tecnologie avanzate.

5-bis. Sono servizi di linea di gran turismo, soggetti ad autorizzazione amministrativa, quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate che si effettuano a tariffa libera ⁽¹⁴⁾.

(9) Alinea così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(10) Lettera soppressa dall'art. 4, comma 1 lettera b), L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(11) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(12) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(13) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «4. Sono servizi di linea speciali quelli riservati a soggetti portatori di handicap e a mobilità ridotta.».

(14) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Vedi, anche, l'art. 45, comma 11, della stessa legge. Ai sensi dell'art. 93, L.R. 28 aprile 2006, n. 4 nelle more dell'emanazione di una specifica disciplina regionale concernente i servizi di linea di gran turismo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio del servizio stesso previste dal presente comma.

Art. 5

Bacini di traffico ed unità di rete.

1. La rete del trasporto pubblico locale è suddivisa in bacini di traffico coincidenti con i territori delle province e del Comune di Roma. I bacini di traffico sono costituiti da un'equilibrata offerta di servizi integrati con l'obiettivo di servire il maggior numero di utenti e di conseguire il più alto grado di efficienza.

2. I bacini di traffico sono articolati in unità di rete, intese come insieme di linee tra loro funzionalmente connesse e che possono ricomprendere uno o più comuni, in base a criteri di economicità, efficienza e produttività, al fine di conseguire un'equilibrata offerta di servizi e l'obiettivo del più alto grado di intermodalità.

3. È fatta salva almeno una unità di rete per i servizi pubblici di trasporto:

a) nei comuni di Ponza e Ventotene;

b) nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti che raggiungano tale limite svolgendo i servizi attraverso le forme associative di cui al Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

c) nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti aventi particolari caratteristiche territoriali, sociali ed economiche e interessati da variazioni del numero dei cittadini presenti nel corso dell'anno in relazione ai flussi turistici stagionali, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a).

3-bis. La Regione, con deliberazione della Giunta, stabilisce i criteri di potenziamento e adeguamento delle unità di rete, favorendo le forme associative di cui al comma 3, lettera b), sentita la commissione consiliare competente ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾.

(15) Comma aggiunto dall'art. 88, comma 1, L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

(16) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 16 giugno 2003, n. 16, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Bacino di traffico. 1. Per bacino di traffico si intende una parte del territorio regionale, che coincide con il territorio delle singole province, in cui, per ragioni di economicità, efficienza e produttività, viene attuata la divisione della rete regionale dei servizi di trasporto effettuati con ogni modalità.

2. Il bacino di traffico è costituito da una equilibrata offerta di servizi per perseguire l'obiettivo del più alto grado di intermodalità ed efficienza.».

Capo II - Ripartizione delle funzioni e delle competenze. Attribuzione delle deleghe

Art. 6

Funzioni e competenze della Regione.

1. La Regione, in materia di trasporto pubblico locale svolge le funzioni e i compiti che richiedono l'esercizio unitario ed in particolare:

a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti agli enti locali dalla presente legge e dalle altre leggi regionali in materia, di direttiva, vigilanza e sostituzione in relazione alle funzioni delegate;

b) adotta il Piano regionale dei trasporti (P.R.T.) ed i relativi aggiornamenti;

c) verifica la conformità dei piani di bacino e dei Piani urbani del traffico (P.U.T.) e dei Piani urbani della mobilità (P.U.M.) rispetto al piano di cui alla lettera b);

d) adotta il programma triennale di cui all'articolo 18;

e) individua, ai sensi dell'articolo 17, le unità di rete, la rete e il livello dei servizi minimi regionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, privilegiando l'integrazione tra le varie modalità, favorendo quella con minore impatto ambientale e scegliendo, tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta costi minori ⁽¹⁷⁾;

f) stabilisce gli investimenti ai sensi dell'articolo 16, raccordandoli con quelli dello Stato e degli enti locali, mediante la sottoscrizione di appositi accordi di programma;

g) stabilisce, nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 18, le modalità per la determinazione delle tariffe;

h) determina, ai sensi dell'articolo 23-bis, il costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi di trasporto di cui all'articolo 2 finanziati dalla Regione;

i) provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, alla ripartizione tra le province e all'assegnazione al Comune di Roma delle risorse finanziarie previste dal fondo regionale dei trasporti di cui all'articolo 30, nonché all'ispezione sull'utilizzo delle risorse finanziarie ripartite ed assegnate;

l) esercita le funzioni relative ai servizi di cui all'articolo 3, comma 4 ed in particolare:

1) stipula i contratti di servizio;

2) stipula e promuove accordi di programma per i servizi per ferrovia con il Ministero competente in materia di trasporto, per la definizione di interventi diretti al risanamento tecnico - economico del materiale rotabile e delle infrastrutture;

3) eroga le risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dai contratti di servizio;

4) assegna i contributi per gli investimenti;

5) provvede agli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), per il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso; delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;

6) elabora i piani per la mobilità delle persone handicappate previsti dall'*articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104* (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

7) rilascia il nullaosta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio;

8) esprime l'assenso in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda al subentro nell'affidamento del servizio sentite le organizzazioni sindacali del settore;

9) rilascia le autorizzazioni per effettuare i servizi di linea con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa e viceversa ai sensi del combinato disposto degli *articoli 82 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada);

10) vigila sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo;

11) vigila sullo stato giuridico, sul trattamento economico, previdenziale e assicurativo e sull'orario di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di linea;

m) individua i criteri per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 e ne promuove la realizzazione;

n) esercita le funzioni relative ai servizi di gran turismo, che collegano il territorio della regione con quello di una regione limitrofa, ivi compresa la definizione e l'approvazione della rete dei servizi stessi, promuovendo, ove necessario, l'intesa con la regione limitrofa;

o) individua, ai sensi dell'*articolo 36 del D.Lgs. n. 285/1992*, i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti, che sono tenuti ad adottare i piani urbani del traffico ⁽¹⁸⁾.

(17) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

(18) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 16 giugno 2003, n. 16, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Funzioni e competenze della Regione. 1. La Regione, in materia di trasporto pubblico locale:

a) approva il Piano regionale dei trasporti (P.R.T.) ed i relativi aggiornamenti, tenendo conto della programmazione degli enti locali, ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e dei piani urbani del traffico predisposti dai comuni, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico della Regione;

b) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, in particolare per i piani di bacino, per i piani urbani del traffico e per i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico predisposti dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze;

c) predisporre gli investimenti raccordandoli con quelli dello Stato e degli enti locali, mediante la sottoscrizione di appositi accordi di programma;

d) individua, d'intesa con gli enti locali ai sensi dell'articolo 17, la rete dei servizi minimi nonché le aree a domanda debole, per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale in tali territori, da affidare a imprese in possesso dei requisiti per esercitare servizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada;

e) stabilisce le modalità per la determinazione delle tariffe, anche allo scopo di completare la realizzazione dell'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto;

f) provvede, tenendo conto della rete dei servizi minimi, alla ripartizione tra le province stesse delle risorse finanziarie previste dal fondo regionale dei trasporti di cui all'articolo 30 per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti suddetti ai sensi dell'articolo 8, nonché per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni ai sensi dell'articolo 10 fatta eccezione di quanto previsto alla lettera m) del presente comma;

g) definisce i servizi su ferro attualmente in concessione alla società Ferrovie dello Stato S.p.A. (FS S.p.A.) e stipula i contratti di servizio inerenti ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale, in concessione alle ferrovie stesse;

h) svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, di amministrazione e di controllo, definendo i servizi su ferro riguardanti le ferrovie attualmente in concessione a soggetti diversi da FS S.p.A.;

i) realizza con il Ministero dei trasporti un accordo di programma per definire i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico delle ferrovie di cui alla lettera h);

j) svolge le funzioni ed i compiti che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, attribuiti alle Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, introducendo regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi e stipula i relativi contratti di servizio e tutti gli adempimenti conseguenti;

k) svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento sulle attività conferite per effetto della presente legge e delle altre norme regionali in materia, ivi comprese quelle riguardanti il rilascio di autorizzazioni per effettuare servizi di linea con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa e viceversa ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

l) svolge funzioni di direttiva, vigilanza e sostituzione sulle attività delegate alle province, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni;

m) assegna ed eroga direttamente alla Città metropolitana di Roma le risorse finanziarie per i servizi minimi svolti nel territorio di competenza;

n) individua i criteri per l'espletamento dei servizi di linea speciali di cui all'articolo 4, comma 4, ricercando la massima integrazione con la rete dei servizi di trasporto pubblico locale e promuove la realizzazione dei servizi di linea sperimentali di cui all'articolo 4, comma 5, individuandone la localizzazione;

o) cura l'osservatorio permanente per la mobilità.

2. Salvi i compiti di gestione svolti dai dirigenti delle competenti strutture regionali ai sensi della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, alle funzioni ed alle competenze di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale con proprio atto, tranne che per l'approvazione degli atti di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1, a cui provvede il Consiglio regionale.»

Art. 7

Funzioni attribuite alle province.

1. Sono attribuite alle province, ai sensi del D.Lgs. n. 422/1997, le seguenti funzioni:

a) l'adozione dei piani di bacino per assicurare la mobilità nell'ambito del territorio provinciale, sulla base della rete dei servizi minimi e degli indirizzi della Regione;

b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui alla lettera c), con oneri a carico del proprio bilancio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10-bis;

c) i servizi di linea provinciali di cui all'articolo 3, comma 3, ivi comprese le funzioni ed i compiti ad essi connessi;

d) l'individuazione, ai sensi dell'articolo 17, delle unità di rete, della rete e del livello dei servizi minimi provinciali, sentiti i comuni singoli o associati, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione, privilegiando l'integrazione tra le varie modalità, favorendo quella con minore impatto ambientale e scegliendo, tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta costi minori ⁽¹⁹⁾;

e) l'assegnazione, ad eccezione del Comune di Roma, ai comuni facenti parte dei rispettivi bacini di traffico, sulla base dei criteri previsti all'articolo 17, delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni necessari per assicurare i servizi minimi comunali. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, tali risorse possono essere assegnate esclusivamente per i servizi svolti nei comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti;

f) le funzioni amministrative relative all'assegnazione dei contributi per gli investimenti;

g) le funzioni relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del D.P.R. n. 753/1980, relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;

h) l'adozione dei piani per la mobilità delle persone handicappate, previsti dall'articolo 26, comma 3 della L. n. 104/1992;

i) le funzioni relative ai servizi di gran turismo regionali e provinciali, ivi compresa la definizione e l'approvazione della rete dei servizi stessi, promuovendo, ove necessario, l'intesa con le altre province;

l) il rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio nonché per la cessione delle aziende private;

m) il rilascio delle autorizzazioni per effettuare i servizi di linea con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa e viceversa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 87 del D.Lgs. n. 285/1982;

n) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo ⁽²⁰⁾.

(19) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

(20) Articolo così sostituito dall'art. 7, L.R. 16 giugno 2003, n. 16, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Funzioni attribuite alle province. 1. Sono attribuite alle province, ai sensi del D.Lgs. n. 422 del 1997, le seguenti funzioni:

a) la predisposizione dei piani di bacino per assicurare la mobilità nell'ambito del territorio provinciale, sulla base della rete dei servizi minimi e degli indirizzi della Regione; nei suddetti piani sono compresi quelli per la mobilità delle persone handicappate di cui all'articolo 8, comma 2, lettera h);

b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a).».

Art. 8

Funzioni delegate alle province.

1. [In attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 422 del 1997 la Regione delega alle province tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale] ⁽²¹⁾.

2. [Per effetto di quanto previsto nel comma 1 sono delegate alle province le funzioni riguardanti:

a) i servizi di linea provinciali e regionali di cui all'articolo 3, commi 4 e 5. Le funzioni riguardanti le linee regionali sono delegate alla provincia nel cui territorio si svolge la prevalente attività economica della linea in termini di utenza;

b) l'approvazione dei programmi triennali per definire il livello dei servizi minimi dei rispettivi bacini, sentiti gli enti locali, tenendo conto delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione, privilegiando l'integrazione tra le varie modalità, favorendo quella di minore impatto ambientale e scegliendo tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto quella che comporta costi minori;

c) l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dai contratti di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi di cui alla lettera a);

d) l'assegnazione ai comuni facenti parte dei rispettivi bacini di traffico, sulla base della spesa storica, della popolazione residente e delle caratteristiche del territorio, delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni necessari per assicurare i servizi minimi urbani ed interurbani. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera m) e dall'articolo 9, comma 1, lettera a), tali risorse possono essere assegnate esclusivamente per i servizi svolti in comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, nonché in quelli con popolazione inferiore che abbiano provveduto a consorzarsi tra di loro, raggiungendo il suddetto limite. Per i Comuni di Ponza e Ventotene non si applica tale limite;

e) le funzioni amministrative relative all'assegnazione dei contributi per gli investimenti;

f) le funzioni amministrative relative all'esercizio delle attività di noleggio da rimessa con autobus ⁽²²⁾;

g) le funzioni relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;

h) l'elaborazione dei piani per la mobilità delle persone handicappate, previsti dall'articolo 26, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

i) la definizione e l'approvazione della rete dei servizi pubblici di gran turismo su gomma nel territorio di rispettiva competenza, promuovendo, ove necessario, l'intesa dei cui all'articolo 9, comma 1, lettera c);

l) il rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio nonché per la cessione delle aziende private;

m) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera k);

n) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo] ⁽²³⁾.

3. Restano ferme le funzioni in materia di trasporti già delegate alle province ai sensi dell'*articolo 130, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14* (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche ed integrazioni ⁽²⁴⁾.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi accordi di programma tra la Regione e le province sono definite le modalità ed i tempi di attuazione dei conferimenti di cui all'articolo 7 ed al presente articolo ⁽²⁵⁾.

(21) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(22) Lettera abrogata dall'art. 37, comma 1, L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

(23) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(24) Comma così modificato dall'art. 8, comma 2, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(25) Comma così modificato dall'art. 37, comma 2, L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

Art. 9

Compiti delle province connessi all'esercizio delle funzioni conferite ⁽²⁶⁾.

1. Le province, in relazione alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 7 ed a quelle delegate ai sensi dell'articolo 8 provvedono all'esercizio dei seguenti compiti ⁽²⁷⁾:

a) individuare i comuni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) ⁽²⁸⁾;

b) dare indirizzi ai comuni per gli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

c) [promuovere l'intesa con la provincia limitrofa per lo svolgimento di servizi che collegano il territorio di due o più province] ⁽²⁹⁾;

d) svolgere le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi anzidetti e la stipula dei relativi contratti di servizio;

e) erogare il corrispettivo previsto dai contratti di servizio e porre in essere tutti gli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio;

e-bis) stabilire le tariffe relative ai servizi di cui all'articolo 3, comma 3, sulla base dei principi e dei criteri indicati all'articolo 30-bis ⁽³⁰⁾;

f) inviare alla Regione i dati nonché i risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalità istituzionali della Regione;

g) [provvedere agli adempimenti previsti per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i) in materia di servizi pubblici di gran turismo su gomma] ⁽³¹⁾.

(26) Rubrica così sostituita dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «Compiti delle province connessi all'esercizio delle funzioni delegate.».

(27) Alinea così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «Le province, nell'ambito delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 8 provvedono a:».

(28) Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «a) individuare i comuni per i quali, in considerazione delle caratteristiche territoriali, sociali ed economiche, nonché della variazione del numero dei cittadini presenti nel corso dell'anno, in relazione ai flussi turistici stagionali, non si applica il limite dei diecimila abitanti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d).».

(29) Lettera soppressa dall'art. 9, comma 1, lettera d), L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(30) Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 1, lettera e), L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(31) Lettera soppressa dall'art. 9, comma 1, lettera f), L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

Art. 10
Funzioni conferite ai comuni.

I. Relativamente ai servizi di linea comunali di cui all'articolo 3, comma 2, sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:

a) adozione dei piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'ambito del territorio comunale, sulla base degli indirizzi della Regione, ivi compresi i piani per la mobilità delle persone handicappate di cui all'*articolo 26, comma 3, della L. n. 104/1992*;

b) individuazione, ai sensi dell'articolo 17, delle unità di rete, della rete e del livello dei servizi minimi comunali, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla provincia stessa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e), privilegiando l'integrazione tra le varie modalità e favorendo quella con minore impatto ambientale e scegliendo, tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta i minori costi ⁽³²⁾;

c) far fronte agli adempimenti previsti all'*articolo 14, comma 5, del D.Lgs. n. 422/1997*, previa intesa con i comuni limitrofi, relativi alla possibilità di organizzare la rete di servizi di linea nelle aree urbane e suburbane, diversificando il servizio stesso con l'utilizzazione di veicoli fino a nove posti ⁽³³⁾;

d) promozione dell'intesa con i comuni limitrofi per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'articolo 3;

e) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui alla lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10-bis;

f) regolamentazione dei servizi svolti in economia, fermo restando l'obbligo di istituire un conto economico distinto per i servizi di trasporto in gestione diretta;

g) affidamento dei servizi di competenza;

h) stabilire le tariffe relative ai servizi di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base dei principi e dei criteri indicati all'articolo 30-bis;

i) vigilanza sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo;

2. Sono altresì attribuiti ai comuni:

a) le funzioni relative ai servizi pubblici di gran turismo esercitati nel territorio comunale, ivi compresa la definizione e l'approvazione della rete dei servizi stessi;

b) il rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio, nonché per la cessione delle aziende private;

c) il rilascio delle autorizzazioni per effettuare i servizi di linea con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa e viceversa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 87 del D.Lgs. n. 285/1982;

d) le funzioni relative all'accertamento di cui all'*articolo 5, ultimo comma del D.P.R. n. 753/1980* come specificate nell'articolo 7, comma 1, lettera g).

3. Sono connessi all'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dei commi 1 e 2 i seguenti compiti:

a) svolgimento delle procedure concorsuali per la scelta degli affidatari dei servizi di competenza e stipula dei relativi contratti di servizio;

b) erogazione del corrispettivo previsto dai contratti di servizio e compimento degli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio;

c) invio alla Regione e alla provincia competente dei dati nonché dei risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalità istituzionali dei rispettivi enti.

4. Restano ferme le funzioni in materia di trasporti già conferite ai comuni ai sensi della L.R. n. 14/1999 e successive modifiche ⁽³⁴⁾.

(32) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 11 settembre 2003, n. 29. Vedi, anche, l'art. 45, comma 1, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(33) Lettera così sostituita dall'art. 15, comma 1, lettera d), L.R. 11 settembre 2003, n. 29. Il testo precedente era così formulato: «c) far fronte agli adempimenti previsti all'articolo 14, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 422/1997, previa intesa con i comuni limitrofi, relativi rispettivamente ai servizi pubblici in territori a domanda debole ed alla possibilità di organizzare la rete di servizi di linea nelle aree urbane e suburbane, diversificando il servizio stesso con l'utilizzazione di veicoli fino a nove posti».

(34) Articolo così sostituito dall'art. 10, L.R. 16 giugno 2003, n. 16, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Funzioni conferite ai comuni. 1. Relativamente ai servizi di linea urbani ed interurbani di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:

a) redazione ed approvazione dei piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'ambito del territorio comunale, sulla base degli indirizzi della Regione, ivi compresi i piani per la mobilità delle persone handicappate di cui all'articolo 26, comma 3, della L. n. 104 del 1992;

b) definizione della rete dei servizi minimi di propria competenza e approvazione, d'intesa con la provincia competente, dei relativi programmi triennali, tenendo conto delle risorse finanziarie attribuite dalla provincia stessa, privilegiando l'integrazione tra le varie modalità e favorendo quella di minore impatto ambientale e scegliendo tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta i minori costi;

c) far fronte agli adempimenti previsti all'articolo 14, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 422 del 1997, previa intesa con i comuni limitrofi, relativi rispettivamente ai servizi pubblici in territori a domanda debole ed alla possibilità di organizzare la rete di servizi di linea nelle aree urbane e suburbane, diversificando il servizio stesso con l'utilizzazione di veicoli fino a nove posti;

d) promozione dell'intesa con i comuni limitrofi per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi 2, lettere b) e c) e 3 dell'articolo 3;

e) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui alla lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci;

f) regolamentazione dei servizi svolti in economia, fermo restando l'obbligo di:

1) istituire un conto economico distinto per i servizi di trasporto in gestione diretta;

2) raggiungere il rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi;

3) applicare le procedure di cui all'articolo 19, comma 1 ove non venga raggiunto il rapporto di cui al numero 2);

g) affidamento dei servizi di competenza;

h) vigilanza sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo.

2. Nel caso di servizi di cui all'articolo 3, comma 3, qualora i comuni non provvedano a svolgere i servizi stessi, vi provvede la provincia previa apposita convenzione con i comuni interessati.

3. Sono delegate ai comuni le seguenti funzioni:

a) approvazione della rete dei servizi pubblici di gran turismo nel territorio di rispettiva competenza;

b) rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio, nonché per la cessione delle aziende private;

c) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera k);

d) svolgimento delle funzioni relative all'accertamento di cui all'articolo 5, ultimo comma del D.P.R. n. 753 del 1980, come specificate nell'articolo 8, comma 2, lettera g).

4. Sono connessi all'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dei commi 1 e 3 i seguenti compiti:

a) svolgimento delle procedure concorsuali per la scelta degli affidatari dei servizi di competenza e stipula dei relativi contratti di servizio;

b) erogazione del corrispettivo previsto dai contratti di servizio e compimento degli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio;

c) invio alla Regione e alla provincia competente dei dati nonché dei risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalità istituzionali dei rispettivi enti.

5. Restano ferme le funzioni in materia di trasporti già conferite ai comuni ai sensi della L.R. n. 4 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 10-bis

Funzioni conferite alle comunità montane.

1. Le comunità montane che esercitano i servizi di cui all'articolo 3, comma 2, possono istituire altresì servizi aggiuntivi, con oneri a carico dei propri bilanci ⁽³⁵⁾.

(35) Articolo aggiunto dall'art. 11, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

Capo III - Programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale

Art. 11

Piano regionale dei trasporti.

1. La Regione, in conformità agli obiettivi generali della programmazione socio - economica e territoriale regionale, adotta il P.R.T., inteso a realizzare l'integrazione dei vari modi di trasporto, configurando un sistema coordinato di trasporti funzionale alle previsioni di sviluppo socio-economico e di riequilibrio territoriale della Regione ⁽³⁶⁾.

(36) Articolo così sostituito dall'art. 12, L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «Art. 11. Piano regionale dei trasporti. 1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, approva il P.R.T., tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e dei piani urbani del traffico predisposti dai comuni, in base a una visione integrata dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture, e configura un sistema coordinato di trasporti funzionale alle previsioni di sviluppo socio-economico e di riequilibrio territoriale della Regione.».

Art. 12

Contenuto del piano regionale dei trasporti e pianificazione regionale settoriale.

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 il P.R.T., nel rispetto dei criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità:

a) individua le azioni politico - amministrative della Regione nel settore dei trasporti nel breve e medio termine;

b) individua le infrastrutture da realizzare che interessano il settore;

c) individua, ai sensi dell'articolo 17, le unità di rete e la rete dei servizi minimi regionali ⁽³⁷⁾;

d) individua le misure per assicurare l'integrazione tra i vari modi di trasporto, con l'obiettivo di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e disinquinare l'ambiente.

2. I piani regionali settoriali relativi al trasporto aereo, lacuale, fluviale, marittimo e delle merci costituiscono parte integrante del P.R.T. ⁽³⁸⁾.

(37) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera e), L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

(38) Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 16 giugno 2003, n. 16, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Organizzazione ed elementi essenziali del piano regionale dei trasporti. 1. Per le finalità di cui all'articolo 11 il P.R.T., nel rispetto di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità:

a) individua le azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei trasporti nel breve e medio termine;

b) individua le infrastrutture che interessano il settore;

c) contiene gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, compresi quelli per il trasporto degli handicappati, ed in particolare per l'elaborazione dei piani di bacino da parte delle province e dei piani urbani del traffico da parte dei comuni, anche per assicurare la coerenza con il piano;

d) individua le misure per assicurare una rete di trasporti che realizzi l'integrazione tra i vari modi di trasporto, con l'obiettivo di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e disinquinare l'ambiente.

2. Costituiscono inoltre elementi essenziali del P.R.T. i piani settoriali relativi al trasporto aereo, lacuale, marittimo e delle merci. I piani sopra individuati possono essere predisposti anche in tempi diversi tra di loro, ferma restando la loro configurazione in maniera integrata.».

Art. 13

Procedura per l'adozione del piano regionale dei trasporti.

1. L'assessorato regionale competente in materia di trasporti, avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 27, predispone uno schema di P.R.T., sentite le province e il Comune di Roma.

2. Lo schema di P.R.T. di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, è pubblicato sul B.U.R. e contestualmente inviato alle province ed ai comuni capoluoghi di provincia ⁽³⁹⁾.

3. Tutti i soggetti interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni scritte entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2. Trascorso il predetto termine il Presidente della Regione provvede ad indire un'apposita conferenza regionale, per un esame congiunto dello schema di P.R.T.

4. La conferenza di cui al comma 3 può essere articolata in sottoconferenze di livello provinciale, cui partecipano gli enti locali e loro associazioni, coordinati dalla provincia, le rappresentanze delle forze economiche, imprenditoriali, sociali e culturali, nonché le associazioni degli utenti e degli esercenti il trasporto pubblico e privato.

5. La Giunta regionale, dopo aver esaminato le proposte e le osservazioni scaturite nel corso della fase partecipativa di cui al comma 4, adotta la proposta di P.R.T. e la trasmette al Consiglio regionale per la relativa adozione.

6. Il P.R.T. adottato dal Consiglio regionale è pubblicato sul B.U.R. ed acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione ⁽⁴⁰⁾.

(39) Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 dicembre 2009, n. 991.

(40) Articolo così sostituito dall'art. 14, L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Procedura per l'approvazione del piano regionale dei trasporti. 1. L'assessorato regionale competente in materia di trasporti predispone uno schema di P.R.T.. A tal fine può avvalersi anche della collaborazione di esperti esterni, di istituti universitari, ovvero di istituti di ricerca e culturali.

2. Lo schema di P.R.T. di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, e pubblicato sul B.U.R. e contestualmente inviato alle province ed ai comuni capoluoghi di provincia.

3. Tutti i soggetti interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni scritte entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2. Trascorso il predetto termine il Presidente della Giunta regionale provvede ad indire un'apposita conferenza regionale, per un esame congiunto dello schema di P.R.T..

4. Alla predetta conferenza sono invitati a partecipare gli enti locali e loro associazioni, le rappresentanze delle forze economiche, imprenditoriali, sociali, culturali nonché le associazioni degli utenti e degli esercenti del trasporto pubblico e privato.

5. La Giunta regionale, dopo aver esaminato le proposte e le osservazioni scaturite nel corso della fase partecipativa di cui al comma 4, apporta eventuali modificazioni e integrazioni allo schema di P.R.T.

6. La proposta di P.R.T. adottata dalla Giunta regionale è trasmessa al Consiglio regionale, per l'esame e l'approvazione.».

Art. 14

Piani urbani del traffico e piani urbani per la mobilità.

1. I piani urbani del traffico di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 285/1992, e i piani urbani per la mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999) sono predisposti in conformità agli obiettivi generali della programmazione socio-economica e

territoriale regionale ed agli obiettivi del P.R.T. ove esistenti ⁽⁴¹⁾.

(41) Articolo così sostituito dall'art. 15, L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Piani urbani del traffico per la mobilità nei territori comunali. 1. Ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 285 del 1992, i piani urbani del traffico sono adottati dai comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti nonché dai comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti, individuati dalla Regione.

2. Ferme restando le finalità previste dall'articolo 36, comma 4 del D.Lgs. n. 285 del 1992, i piani urbani del traffico veicolare sono predisposti nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, pubblicate nel supplemento ordinario alla G.U. n. 146 del 24 giugno 1995, nonché degli indirizzi della Giunta regionale.».

Art. 15

Piani di bacino per la mobilità nei territori provinciali.

1. I piani relativi ai bacini di cui all'articolo 5 sono adottati dal Comune di Roma e dalle province, sentiti i comuni interessati, tenendo conto degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale regionale e degli obiettivi del P.R.T., ove esistenti, ovvero, in assenza del P.R.T., della rete e delle unità di rete individuate dalla Regione, con il fine di assicurare la mobilità nell'ambito dei rispettivi territori, favorendo in particolare le modalità di trasporto con minore impatto ambientale.

2. I piani di bacino, tenuto conto dei risultati dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità, di quella delle infrastrutture, nonché dell'assetto socio-economico e territoriale:

a) individuano le unità di rete, la rete ed il livello dei servizi minimi provinciali ⁽⁴²⁾;

b) prevedono misure per favorire l'integrazione tra i diversi modi di trasporto ed eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e le duplicazioni tra i diversi vettori;

c) individuano, per le finalità di cui all'articolo 16, gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale.

3. La Provincia di Roma ed il Comune di Roma, previa intesa, predispongono i rispettivi schemi di piano di bacino. In caso di mancata intesa, la Regione provvede a redigere gli schemi ed approvare i relativi piani di bacino.

4. Ai fini di cui al comma 1 gli schemi di piani di bacino predisposti dalle province sono depositati presso le segreterie delle province stesse. Dell'avvenuto deposito è data notizia sul B.U.R.

I comuni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito, possono inviare alle province proposte di modifica per un migliore raccordo tra i servizi comunali e provinciali di rete.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, le province, sulla base delle eventuali proposte pervenute, adottano i piani di bacino e li trasmettono alla Regione per la relativa verifica di conformità ⁽⁴³⁾.

(42) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera f), L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

(43) Articolo così sostituito dall'art. 16, L.R. 16 giugno 2003, n. 16 (vedi, anche, l'art. 45, comma 2, della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originale era così formulato: «Art. 15. Piani di bacino per la mobilità nei territori provinciali. 1. I piani riguardanti i bacini di cui all'articolo 5 sono predisposti e approvati dalle province con l'obiettivo di assicurare la mobilità nell'ambito dei rispettivi territori, nonché i collegamenti con Roma, tenendo conto degli indirizzi e dei contenuti della pianificazione regionale, sentiti i comuni interessati.

2. I piani di bacino, tenuto conto dei risultati dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità, di quella delle infrastrutture nonché dell'assetto socio-economico e territoriale sono finalizzati a:

a) eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e le duplicazioni tra i diversi vettori;

b) favorire l'integrazione tra i diversi modi di trasporto;

c) individuare le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto, comunicandole alla Regione, per l'aggiornamento della rete dei servizi minimi;

d) individuare gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale.».

Capo IV - Programmazione degli investimenti

Art. 16

Investimenti.

1. La Giunta regionale stabilisce gli investimenti, distinti in base alle infrastrutture da realizzare ed ai mezzi di trasporto pubblico e relative attrezzature e beni strumentali da utilizzare per il servizio in base ai piani di cui al comma 2.
2. Per quanto attiene ai mezzi di trasporto e relative attrezzature e beni strumentali, con esclusione del materiale ferroviario, la Giunta regionale, previa intesa con le province e il Comune di Roma, approva piani specifici contenenti:
 - a) l'individuazione della tipologia dei mezzi ed attrezzature per i servizi di competenza della Regione, delle province e dei comuni;
 - b) le risorse finanziarie necessarie e la loro fonte di finanziamento.
3. Per il raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2, il Presidente della Regione convoca un'apposita conferenza di servizi, ai sensi degli *articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.
4. Per quanto attiene al materiale rotabile ed alle infrastrutture ferroviarie, la Giunta regionale adotta specifici piani d'intervento ⁽⁴⁴⁾.

(44) Articolo così sostituito dall'art. 17, L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Investimenti. 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), la Giunta regionale predispone gli investimenti, distinti in base alle infrastrutture da realizzare ed ai mezzi di trasporto pubblico e relative attrezzature e beni strumentali da acquistare, anche sulla base delle disposizioni e modalità contenute nell'articolo 15 del D.Lgs. n. 422 del 1997.

2. Per l'individuazione delle infrastrutture, delle risorse necessarie, delle fonti di finanziamento e dei tempi di realizzazione si applicano le norme di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 422 del 1997.

3. Per quanto attiene ai mezzi di trasporto e relative attrezzature e beni strumentali, con esclusione del materiale ferroviario, la Giunta regionale, previa intesa con le province e la Città metropolitana di Roma, approva piani specifici contenenti.

a) l'individuazione della tipologia dei mezzi e attrezzature per i servizi di competenza della Regione, delle province e dei comuni;

b) le risorse finanziarie necessarie e la loro fonte di finanziamento;

c) i soggetti assegnatari.

4. Per il raggiungimento dell'intesa di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale convoca un'apposita conferenza dei servizi. Ove in tale sede non venga raggiunta l'intesa, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento.».

Capo V - Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 17

Definizione dei servizi minimi e delle relative risorse, nonché degli obblighi di servizio pubblico.

1. La Regione determina, nell'ambito del programma triennale previsto dall'articolo 18, le risorse necessarie ad assicurare i servizi minimi relativi al trasporto pubblico locale di cui all'articolo 2, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a garantire la domanda di mobilità dei cittadini, nonché ripartisce tra le province e assegna al Comune di Roma le risorse di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), tenendo conto delle risorse destinate ai servizi regionali, in funzione, in particolare:
 - a) della popolazione residente, dell'estensione e delle caratteristiche del territorio;
 - b) dell'integrazione fra le reti di trasporto;

c) del pendolarismo scolastico e lavorativo;

d) della presenza sul territorio di servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali, nonché di rilevanti insediamenti produttivi e di altri poli generatori di mobilità;

e) delle necessità di trasporto delle persone a mobilità ridotta.

2. La Regione, le province ed i comuni definiscono le unità di rete, la rete di servizi minimi di propria competenza, nonché i relativi livelli, sulla base delle risorse determinate ai sensi del comma 1, anche in assenza del P.R.T. di cui all'articolo 11. La Regione, per i servizi di propria competenza, provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

3. La Regione, le province ed i comuni, per i servizi di rispettiva competenza, definiscono gli obblighi di servizio pubblico, con oneri a carico dei rispettivi bilanci ⁽⁴⁵⁾.

(45) Articolo così sostituito dall'art. 18, L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Servizi minimi. 1. La rete dei servizi minimi è individuata con atto della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che deve esprimere il parere nel termine di 15 giorni, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del D.Lgs. n. 442 del 1997, sulla base:

a) dell'integrazione fra le reti di trasporto;

b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;

c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

d) della necessità di ridurre la congestione e l'inquinamento;

e) delle necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.

2. La Regione, le province ed i comuni, per i servizi di rispettiva competenza, definiscono il livello dei servizi minimi e gli obblighi di servizio pubblico, con oneri a carico del bilancio regionale, tenendo conto delle risorse attribuite.

3. La rete dei servizi minimi di cui al presente articolo ed all'articolo 18, comma 2 può essere individuata anche prima della definitiva approvazione del P.R.T. di cui all'articolo 11.

4. Per raggiungere l'intesa di cui all'articolo 16, comma 2 del D.Lgs. n. 422 del 1997 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4 della presente legge.

5. Nel caso che i servizi si svolgano in territori montani, alla conferenza di cui all'articolo 16, comma 4 partecipano anche le comunità montane competenti.»

Art. 17-bis

Assegnazione delle risorse.

1. I comuni, nel cui ambito territoriale il servizio di trasporto pubblico locale è esercitato da aziende speciali o da società costituite con prevalente capitale pubblico o da società private, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, possono chiedere che le risorse di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c) siano assegnate direttamente alle stesse aziende speciali o società a prevalente capitale pubblico o società private, titolari del servizio di trasporto pubblico locale ⁽⁴⁶⁾.

(46) Articolo aggiunto dall'art. 41, comma 1, lettera a), L.R. 15 settembre 2005, n. 16.

Art. 18

Programmi triennali. Finalità e disciplina.

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del P.R.T., sentite le organizzazioni sindacali, nonché le associazioni degli utenti e dei consumatori, adotta il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale contenente:

a) l'organizzazione dei servizi;

- b) l'integrazione modale e tariffaria;
- c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti;
- d) le modalità di determinazione delle tariffe;
- e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;
- f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
- g) i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.

2. Il programma triennale è pubblicato sul B.U.R. della Regione ⁽⁴⁷⁾.

(47) Articolo così sostituito dall'art. 19, L.R. 16 giugno 2003, n. 16 (vedi, anche, l'art. 45, comma 3, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 18. Programmi triennali. Finalità e disciplina. 1. L'organizzazione dei servizi del trasporto pubblico è finalizzata a soddisfare qualitativamente e quantitativamente la domanda di mobilità dei cittadini e ispirata alla realizzazione di principi di economicità e di efficienza, da conseguire anche mediante l'integrazione modale dei servizi stessi.

2. Al fine di disciplinare il trasporto pubblico locale e di definire il livello dei servizi minimi di cui all'articolo 17, la Regione per i servizi di propria competenza e le province nell'ambito dei singoli bacini di traffico, nel rispetto degli indirizzi della Regione e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, nonché le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, contenenti:

- a) l'organizzazione dei servizi;
- b) l'integrazione modale e tariffaria;
- c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti in materiale rotabile;
- d) le modalità di determinazione delle tariffe;
- e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;
- f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
- g) i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.

3. I comuni provvedono, per le finalità di cui al comma 1, per i servizi di propria competenza, ad approvare i rispettivi programmi triennali dei servizi minimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b).

4. Al fine di realizzare economie di scala o di gestione, nonché una maggiore funzionalità dei servizi, due o più comuni limitrofi possono consorziarsi tra di loro.».

Art. 19

Procedure per l'affidamento dei servizi.

1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione, per l'affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, la Regione, le province ed i comuni, in base alla rispettiva competenza conferita ai sensi della presente legge, fanno ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi e dei soci privati delle società che gestiscono i servizi, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'affidamento dei servizi avviene con provvedimento amministrativo tenendo conto che:

a) per la scelta del gestore dei servizi si applica la procedura ristretta, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

b) l'aggiudicazione è effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 158 del 1995 ⁽⁴⁸⁾;

c) per la scelta dei soci privati delle società miste si applica il procedimento pubblico di confronto concorrenziale;

c-bis) una o più unità di rete costituiscono, di norma, l'entità minima da porre a gara ⁽⁴⁹⁾;

c-ter) il bando di gara deve contenere le disposizioni di cui all'articolo 22 ed il capitolato di gara deve indicare il canone di utilizzo, le garanzie e gli standard di manutenzione dei beni in conformità a quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 22 ⁽⁵⁰⁾.

3. [Per i servizi attualmente gestiti direttamente dagli enti locali o da questi affidati direttamente ai propri consorzi o alle proprie aziende speciali, è escluso l'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già gestiti nelle forme anzidette alla data di entrata in vigore del *D.Lgs. n. 422 del 1997*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera c) dello stesso *D.Lgs. n. 422 del 1997*] ⁽⁵¹⁾.

4. [Nel caso di trasformazione, ai sensi dell'*articolo 18, comma 3 del D.Lgs. n. 422 del 1997*, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aziende speciali o dei consorzi, che attualmente sono affidatari dei servizi della Regione, i servizi possono essere affidati direttamente alla società derivante dalla trasformazione, mediante la stipula dei relativi contratti di servizio per un periodo non superiore ai cinque anni] ⁽⁵²⁾.

5. Decorso il periodo di validità del contratto di servizio i servizi devono essere affidati facendo ricorso alle procedure concorsuali di cui al comma 1 ⁽⁵³⁾.

(48) Lettera così modificata dall'art. 20, comma 1, lettera a), L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(49) Lettera aggiunta dall'art. 20, comma 1, lettera b), L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(50) Lettera aggiunta dall'art. 20, comma 1, lettera b), L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(51) Comma abrogato dall'art. 20, comma 1, lettera c), L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(52) Comma abrogato dall'art. 20, comma 1, lettera c), L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(53) Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera d), L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

Art. 20

Obblighi dell'affidatario dei servizi.

1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all'articolo 24.

2. In particolare l'affidatario è tenuto a:

a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;

b) garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;

c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;

d) garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione all'utenza;

e) fornire all'ente affidante e alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli enti stessi, utilizzando anche i supporti informatici;

f) adottare la carta dei servizi per il settore dei trasporti.

2-bis. Al personale impiegato dalle aziende che costituiscono associazioni temporanee di imprese per lo svolgimento del trasporto pubblico locale, considerato cumulativamente, si applicano le disposizioni di cui al *regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148* (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico

del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nonché della *legge 20 maggio 1970, n. 300* (Norme sulla tutela delle libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) ⁽⁵⁴⁾.

(54) *Comma aggiunto dall'art. 21, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.*

Art. 21

Sanzioni, revoca e decadenza.

1. L'ente affidante applica le sanzioni in presenza delle infrazioni specificamente previste nel contratto di servizio con gli effetti specificati nel contratto stesso.
 2. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio.
 3. L'affidatario, previa diffida, incorre nella decadenza dall'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:
 - a) nel caso vengano meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente;
 - b) per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;
 - c) in caso di mancato rispetto delle disposizioni normative e degli obblighi contrattuali per il personale dipendente ⁽⁵⁵⁾.
-

(55) *Comma così sostituito dall'art. 22, L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «3. L'affidatario incorre nella decadenza dall'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:*

a) nel caso previsto dall'articolo 24, comma 5;

b) nel caso che vengano meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448 del Ministro dei trasporti;

c) per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio.».

Art. 22

Sostituzione del soggetto gestore. Disciplina del personale e dei beni.

1. In caso di sostituzione di soggetto gestore del servizio, compresa quella a seguito delle procedure di gara di cui all'articolo 19, al personale dipendente si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) l'impresa che cessa il servizio presenta all'ente affidante l'elenco del personale dipendente alla data di cessazione suddiviso per qualifica e costo complessivo;
 - b) il trasferimento del personale dall'impresa cessante alla nuova impresa è disciplinato dall'articolo 26, allegato A), del *R.D. n. 148/1931*, dall'articolo 2112 del codice civile e dall'*articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428* concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)", ove applicabili;
 - c) il personale trasferito conserva l'inquadramento contrattuale e il trattamento economico acquisito, salvo diverso accordo con le organizzazioni sindacali.
2. In caso di cessazione dell'esercizio totale o parziale da parte di un'impresa e di affidamento ad un nuovo gestore, i beni essenziali per l'effettuazione del servizio per i quali siano stati corrisposti contributi pubblici sono messi a disposizione ovvero trasferiti al nuovo gestore che ne faccia richiesta, secondo le seguenti modalità:

a) l'affidatario del servizio di trasporto deve dichiarare all'ente affidante i beni utilizzati per il servizio, specificando quelli per i quali ha ottenuto contributi pubblici ⁽⁵⁶⁾;

b) l'ente affidante individua i beni essenziali per l'effettuazione del servizio di trasporto, che devono essere riportati nel contratto di servizio ⁽⁵⁷⁾;

c) il nuovo gestore, in caso di trasferimento in proprietà, corrisponde all'impresa cessante il valore di mercato dei beni al netto dei contributi ricevuti dalla stessa impresa cessante, secondo il loro valore residuo iscritto in bilancio; in caso di messa a disposizione dei beni il nuovo gestore corrisponde all'impresa cessante il canone per l'utilizzo dei beni medesimi, definito ai sensi del comma 3;

d) il nuovo gestore subentra nelle obbligazioni e nelle garanzie relative ai beni trasferiti ed ai contributi ricevuti nei confronti dell'ente concedente i contributi stessi;

e) il valore residuo iscritto in bilancio, relativo alle somme ricevute a titolo di contributo per i beni rimasti nella disponibilità dell'impresa cessante il servizio e che non sono più destinati al trasporto pubblico, è restituito all'ente concedente il contributo;

f) il contributo ricevuto non è restituito qualora siano trascorsi, a decorrere dal provvedimento di concessione del medesimo:

1) per il materiale rotabile i termini di cui all'*articolo 10 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45* (Programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali);

2) per le attrezzature e le infrastrutture il periodo di quindici anni;

g) i vincoli di destinazione di cui alla *L.R. n. 45/1982* cessano con la restituzione dei contributi o con la decorrenza dei termini di cui alla lettera f);

h) all'impresa che cessa il servizio non spetta alcun indennizzo.

3. Gli enti affidanti i servizi determinano il canone di utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera c), in base alle rilevazioni dell'Agenzia prevista dall'articolo 27. Il canone è soggetto ad adeguamento annuale in base al tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT ⁽⁵⁸⁾.

(56) Vedi, anche, l'art. 45, comma 5, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(57) Vedi, anche, l'art. 45, comma 5, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(58) Articolo così sostituito dall'art. 23, L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «Art. 22. Subentro di impresa al precedente gestore. 1. In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente gestore si applicano le seguenti disposizioni:

a) il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'articolo 26, allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

b) il materiale rotabile funzionale all'effettuazione del servizio, acquistato con contributi pubblici, è ceduto all'impresa subentrante al valore residuo iscritto in bilancio, al netto dei contributi pubblici ricevuti all'atto dell'acquisto del materiale anzidetto.».

Art. 23

Sub-affidamento dei servizi di trasporto.

1. È consentito il sub-affidamento dei servizi, previa autorizzazione dell'ente affidante, sentite le organizzazioni sindacali, entro il limite massimo del 12 per cento dei servizi eserciti, nel rispetto delle procedure disciplinate dal *D.Lgs. n. 158 del 1995* ⁽⁵⁹⁾.

2. Le cooperative tra dipendenti, derivanti dalla trasformazione di aziende speciali o consorzi, hanno precedenza nel sub-affidamento dei servizi.

3. L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio.

4. L'impresa sub-affidataria deve possedere i requisiti tecnici, morali e professionali per lo svolgimento dei servizi ed è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone ed in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità, la qualità del servizio ed il trattamento contrattuale del personale, pena la decadenza dal sub-affidamento ⁽⁶⁰⁾.

5. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.

(59) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(60) Comma così modificato dall'art. 24, comma 2, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

Art. 23-bis

Costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale.

1. La Regione, avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 27, determina, per i servizi di trasporto pubblico locale previsti dall'articolo 2, limitatamente a quelli finanziati dalla Regione stessa, il costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi medesimi, che viene aggiornato almeno ogni tre anni.

2. Il costo economicamente sufficiente di produzione è ripartito tra costo di trazione e costo di organizzazione; il costo di trazione è determinato sulla base del chilometraggio complessivo di esercizio e può essere distinto per fasce chilometriche aziendali; il costo di organizzazione è determinato dal numero dei mezzi e del personale destinato ad essere impiegato a soddisfare il chilometraggio complessivo dell'esercizio nonché dalle spese generali.

3. Per la determinazione del costo economicamente sufficiente di produzione, la Regione tiene conto, in particolare:

- a) della contrattazione collettiva vigente per la corretta individuazione dei costi del personale;
- b) della variazione degli oneri relativi al prezzo dei carburanti.

4. Il costo economicamente sufficiente di produzione rappresenta il limite per la quantificazione dell'importo a base d'asta che la Regione, le province ed i comuni, per i servizi finanziati dalla Regione stessa, sono tenuti a fissare nelle procedure di gara per la scelta dei gestori dei servizi ⁽⁶¹⁾.

(61) Articolo aggiunto dall'art. 25, comma 2, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

Capo VI - Contratti di servizio

Art. 24

Contratti di servizio.

1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati.

2. Gli enti affidanti sottoscrivono i contratti di servizio per l'intero periodo di validità con assunzione della relativa obbligazione fino alla scadenza dei medesimi. I bilanci annuali e poliennali assicurano la copertura finanziaria per l'intero periodo di validità dei contratti di servizio.

3. Nei contratti di servizio deve essere assicurata la corrispondenza tra gli importi dovuti dagli enti affidanti ai soggetti affidatari e le risorse finanziarie disponibili. Qualora tale corrispondenza non sia assicurata si applica quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 422/1997 ⁽⁶²⁾.

(62) Articolo così sostituito dall'art. 26, L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Finalità e durata dei contratti di servizio. 1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati. Essi vengono stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1999.

2. I contratti di cui al comma 1 devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi che, al netto dei costi delle infrastrutture, deve raggiungere almeno lo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000.

3. I servizi urbani, interurbani ed interregionali in corso, eserciti da soggetti diversi dalle aziende speciali e dagli enti locali e dai loro consorzi in base ad atti di concessione emessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2001, a condizione che vengano riconosciuti come servizi minimi. Per essi si procede alla stipula del contratto di servizio con l'attuale affidatario, di durata triennale, con decorrenza 1° gennaio 1999. Gli atti di concessione cessano di produrre effetti dal 1° gennaio 2002 e per l'affidamento dei servizi si procede ai sensi dell'articolo 19, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22.

4. Per agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2, gli enti affidanti possono provvedere alla ristrutturazione o riduzione della rete, individuando quella dei servizi minimi, anche per i servizi in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il mancato raggiungimento del rapporto di cui al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2000, comporta la pronuncia di decadenza dall'affidamento e conseguentemente la risoluzione del contratto salvo quanto previsto al comma 10. In tal caso la scelta del nuovo affidatario è effettuata secondo le procedure concorsuali di cui all'articolo 19, comma 1 e si applica la disciplina prevista dall'articolo 22, comma 1, lettera a). Il precedente gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario.

6. Agli oneri a carico degli enti contraenti, previsti dai contratti di servizio, devono corrispondere le risorse finanziarie effettivamente disponibili. In caso contrario i contratti di servizio sono nulli.

7. La Regione è autorizzata a sottoscrivere il contratto di servizio per l'intero periodo di validità con assunzione della relativa obbligazione per l'intero periodo. Il bilancio annuale e poliennale assicurano la copertura finanziaria per obbligazioni che vengono a scadenza nei relativi esercizi finanziari.

8. La norma di cui al comma 7 si applica anche per i finanziamenti che la Regione assicura agli enti sub-regionali per la stipula dei rispettivi contratti di servizio.

9. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità, mentre per i servizi su gomma i contratti anzidetti sono stipulati almeno un mese prima dell'inizio del periodo di validità.

10. In sede di prima applicazione della presente legge, ove non venga raggiunto il rapporto di cui al comma 2, entro il termine previsto, l'ente affidante può prorogare la scadenza di un biennio, previa presentazione, da parte dell'affidatario, di un piano biennale di riequilibrio del rapporto tra ricavi e costi.»

Art. 24-bis

Corrispettivo del contratto di servizio.

1. L'importo definito a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 19 costituisce il corrispettivo del contratto di servizio.

2. Le economie derivanti dai ribassi d'asta sono utilizzate dagli enti affidanti per finanziare interventi migliorativi della rete e delle infrastrutture ⁽⁶³⁾.

(63) Articolo aggiunto dall'art. 27, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

Art. 25

Normativa europea, carta dei servizi e caratteristiche.

1. I contratti di servizio devono essere predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 14, comma 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, così come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991, nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, così come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti.

2. Le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, si applicano anche al settore dei trasporti regionali e locali.

Art. 26

Contenuto dei contratti di servizio.

1. I contratti di servizio devono contenere:

a) il periodo di validità, comunque non superiore a otto anni per i servizi di trasporto su strada e a quindici anni per i servizi effettuati per ferrovia ⁽⁶⁴⁾;

b) l'oggetto del contratto;

c) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma analitico di esercizio;

d) i casi in cui può o deve essere variato il programma;

e) l'obbligo dell'affidatario di utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio;

f) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonché in termini di regolarità e di affidabilità dei servizi, di puntualità delle singole corse, di comunicazione all'utenza, di rispetto per l'ambiente e di rispetto della carta dei servizi;

g) la struttura tariffaria adottata ed i sistemi per il rilevamento automatizzato della utenza utilizzati;

h) gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria per le prestazioni oggetto del contratto, ivi comprese le compensazioni economiche relative agli obblighi di servizio di cui all'*articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE* modificato dal *regolamento 1893/91/CEE*, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità, nonché le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti ⁽⁶⁵⁾;

i) l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale;

j) i casi di revisione degli importi di cui alla lettera h) ed i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione;

k) le modalità di modificazione dei contratti successivamente alla conclusione, anche per tener conto dei mutamenti imprevedibili;

l) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio, nonché, in caso di sub affidamento, dalla sub affidataria in proporzione alla quota sub affidata ⁽⁶⁶⁾;

m) gli effetti derivanti dalla revoca o dalla decadenza dall'affidamento del servizio, ivi compresi i casi in cui non spetta alcun indennizzo;

n) i casi di risoluzione del contratto;

o) la ridefinizione dei rapporti, relativamente ai lavoratori dipendenti ed al capitale investito dall'affidatario, in caso di notevole discontinuità nell'entità dei servizi durante il periodo di validità del contratto di servizio, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);

p) l'obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i rispettivi contratti collettivi di lavoro;

p-bis) l'espressa indicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 ⁽⁶⁷⁾;

q) la disciplina da applicare nel caso di sub-affidamento dei servizi;

r) l'obbligo dell'affidatario di fornire i dati su supporto cartaceo ed informatico;

s) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte dell'ente affidante;

t) le procedure da osservare in caso di controversie e il Foro competente in caso di contenzioso;

u) l'obbligo di applicare le disposizioni ai cui al *decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*.

u-bis) le norme per il controllo e il monitoraggio della regolarità dei servizi erogati e le clausole penali da applicarsi in caso di mancato rispetto da parte del gestore degli obblighi assunti con i contratti di servizio ⁽⁶⁸⁾.

(64) Lettera così sostituita dall'art. 28, comma 1, lettera a), L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «a) il periodo di validità, comunque non superiore a tre anni, rinnovabile per un biennio, previa revisione del contratto di servizio.».

(65) Lettera così sostituita dall'art. 28, comma 1, lettera b), L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «h) gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria per le prestazioni oggetto del contratto, tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 422 del 1997, nonché le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti.».

(66) Lettera così sostituita dall'art. 28, comma 1, lettera c), L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «l) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio.».

(67) Lettera aggiunta dall'art. 28, comma 1, lettera d), L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(68) Lettera aggiunta dall'art. 28, comma 1, lettera e), L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

Capo VII - Agenzia regionale per la mobilità, Autorità regionale per i servizi di trasporto pubblico locale ed organismi consultivi e di partecipazione ⁽⁶⁹⁾

Art. 27

Agenzia regionale per la mobilità.

1. L'Agenzia regionale per la mobilità (A.RE.MOL.), istituita con la *legge regionale 26 marzo 2003, n. 9*, costituisce uno strumento per l'attuazione della programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per la costante analisi dell'evoluzione della mobilità regionale, delle reti di trasporto e loro infrastrutture, della qualità, del livello e della efficienza dei servizi erogati dalle aziende di trasporto, della sicurezza e dell'impatto del sistema dei trasporti su territorio e ambiente ⁽⁷⁰⁾.

(69) Rubrica così sostituita dall'art. 29, L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originale era così formulato: «Osservatorio permanente per la mobilità e altri organismi consultivi e di partecipazione».

(70) Articolo così sostituito dall'art. 30, L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originale era così formulato: «Art. 27. Finalità e funzioni dell'osservatorio e dell'agenzia per la mobilità. 1. Al fine di tenere sotto costante controllo la evoluzione della mobilità regionale ed in particolare le reti di trasporto e le relative infrastrutture, la qualità ed il livello dei servizi, la efficienza delle aziende di trasporto, la sicurezza e l'impatto del sistema dei trasporti sul territorio e sull'ambiente, è istituito l'osservatorio permanente della mobilità. L'osservatorio è gestito da una struttura regionale istituita ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 25 del 1996.

2. L'osservatorio di cui al comma 1 provvede:

a) a definire le grandezze da monitorare, le modalità di rilievo ed il relativo livello di dettaglio, le procedure per la raccolta ed elaborazione dei dati che devono essere forniti dai vari soggetti operanti nel settore della mobilità;

b) ad individuare i modelli più efficaci per la rappresentazione dello stato della mobilità regionale mediante l'uso di appropriati sistemi informatizzati, nonché a promuovere ed effettuare indagini sistematiche o finalizzate, anche avvalendosi di istituti universitari o di altri soggetti specializzati nel settore;

c) a predisporre un rapporto annuale in cui vengono riportate le rappresentazioni aggiornate dello stato della mobilità della Regione e le sue tendenze evolutive, l'analisi dei costi dei diversi modi di trasporto nonché l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.

3. Al fine di dotare la Regione e gli enti locali di un idoneo strumento di supporto tecnico-operativo per l'attività di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione con apposito atto istituisce l'agenzia regionale per la mobilità, che si può avvalere della collaborazione del personale della Regione, degli enti locali e di esperti esterni. Con lo stesso atto vengono definite le competenze, le funzioni, la struttura e le modalità di funzionamento.».

Art. 27-bis

Autorità regionale per i servizi di trasporto pubblico locale.

1. La Regione istituisce, con successiva legge regionale, l'Autorità regionale per i servizi di trasporto pubblico locale, al fine di garantire un corretto svolgimento dei servizi stessi, secondo i criteri di economicità ed efficienza ⁽⁷¹⁾.

(71) Articolo aggiunto dall'art. 31, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

Art. 28

Comitato consultivo per la mobilità.

1. È costituito il Comitato consultivo della mobilità composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di mobilità, o un suo delegato, che lo presiede;
- b) il direttore della direzione regionale competente in materia di trasporti;
- c) i presidenti delle province;
- d) il Sindaco del Comune di Roma;
- e) il presidente dell'ANCI;
- f) il presidente dell'UNCEM;
- g) il presidente dell'URPL;
- h) un rappresentante della Lega delle autonomie locali;
- i) il direttore regionale della società Trenitalia S.p.A.;
- l) un rappresentante della ASSTRA;
- m) un rappresentante della ANAV;
- n) un rappresentante della Confservizi Lazio;
- o) un rappresentante ciascuno della CNA, della Confartigianato e della Cassartigiani del Lazio;
- p) un rappresentante della ASTRAL S.p.A.;
- q) un rappresentante dell'ANAS;
- r) un rappresentante dell'Assoport;;
- s) un rappresentante della Società Aeroporti di Roma;
- t) cinque rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale;
- u) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
- v) un rappresentante della Federtrasporto;
- z) un rappresentante designato dalla maggiore e più rappresentativa cooperativa radiotaxi operante nel territorio regionale;
- aa) un rappresentante dell'Arcea Lazio S.p.A.;
- bb) un rappresentante della Confindustria Lazio;
- cc) un rappresentante della Federlazio.

2. Il Comitato ha il compito di esprimere pareri sui principali provvedimenti che la Regione adotta in materia di trasporti e mobilità, nonché di fornire proposte o indicazioni per l'attività dell'Agenzia di cui all'articolo 27.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica per l'intera legislatura. In caso di trasformazione o successione degli enti o associazioni di cui al comma 1 vengono nominati i nuovi rappresentanti ⁽⁷²⁾.

(72) Articolo così sostituito dall'art. 32, L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «Art. 28. Comitato consultivo per la mobilità. 1. È costituito il Comitato consultivo della mobilità composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di mobilità, che lo presiede;*
- b) i presidenti delle province;*
- c) il Sindaco del Comune di Roma;*
- d) il presidente dell'ANCI;*
- e) il presidente dell'UNCHEM;*
- f) il presidente dell'URPL;*
- g) un rappresentante della Lega delle Autonomie locali;*
- h) il direttore regionale trasporto locale FS;*
- i) un rappresentante della Federtrasporti;*
- j) un rappresentante della FENIT;*
- k) un rappresentante dell'ANAC;*
- l) un rappresentante della CISPEL;*
- m) un rappresentante degli artigiani;*
- n) un rappresentante della C.N.A.;*
- o) un rappresentante dell'ANAS;*
- p) un rappresentante dell'Assoport;*
- q) un rappresentante della Società Aeroporti Roma;*
- r) cinque rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale;*
- s) cinque rappresentanti delle associazioni dei cittadini utenti maggiormente rappresentative a livello regionale;*
- t) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;*
- u) un rappresentante della Federtrasporto.*

2. Il Comitato ha il compito di esprimere pareri sui principali provvedimenti che la Regione adotta in materia di trasporti e mobilità, nonché di fornire indicazioni ed effettuare valutazioni per l'attività dell'Osservatorio.

3. Il Comitato è costituito con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.».

Art. 29

Partecipazione e diritti dei cittadini.

1. Al fine di garantire il costante adeguamento dei servizi di trasporto pubblico alle esigenze dei cittadini utenti, l'Assessorato regionale competente in materia di trasporti definisce i contenuti e le modalità di utilizzo di indicatori di qualità del servizio

relativamente al diritto alla mobilità, quali l'accesso, la sicurezza, l'informazione, il comfort, la tutela dell'ambiente, il rispetto della salute, la regolarità e l'affidabilità del servizio. Per detta finalità l'Assessorato si avvale dell'Agenzia di cui all'articolo 27 ⁽⁷³⁾.

2. La Regione utilizza il sistema di indicatori di cui al comma 1 per la verifica dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini nell'ambito della programmazione regionale. La Regione promuove inoltre consultazioni con i cittadini utenti, al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi ⁽⁷⁴⁾.

3. A tal fine l'Assessorato regionale competente in materia di trasporti convoca, almeno una volta l'anno, apposita conferenza quale strumento per verificare l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità di cui al comma 1 e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. In tale occasione l'assessorato presenta una relazione sullo stato dei diritti dei cittadini e sulla qualità dei servizi di trasporto pubblico.

4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nell'ambito del servizio di trasporto, la Regione, d'intesa con gli enti locali e le aziende, avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 27, provvede ad attivare un sistema di informazione sui servizi erogati, sulle tariffe e sulle modalità di accesso ⁽⁷⁵⁾. La Regione individua inoltre modalità di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con le associazioni rappresentative degli utenti e dei cittadini e con le organizzazioni di tutela dei diritti.

⁽⁷³⁾ Periodo così modificato dall'art. 33, comma 1, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

⁽⁷⁴⁾ Vedi, anche, la Delib.G.R. 24 marzo 2015, n. 118.

⁽⁷⁵⁾ Periodo così modificato dall'art. 33, comma 2, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

Capo VIII - Fondo regionale trasporti

Art. 30

Finalità e risorse.

1. È costituito il fondo regionale trasporti, il cui ammontare viene determinato annualmente con la legge di bilancio della Regione, sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del *D.Lgs. n. 422 del 1997*.

2. Il fondo, al netto della quota percentuale di cui al comma 7, è articolato in quattro parti per le seguenti finalità:

a) per far fronte agli oneri relativi alla effettuazione dei servizi su ferro;

b) per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi della rete ferroviaria, non in concessione a FS S.p.A., beni strumentali e relativo materiale rotabile;

c) per far fronte agli oneri relativi alla effettuazione dei servizi su strada e con metropolitane ⁽⁷⁶⁾;

d) per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile su gomma nonché per la rete metropolitana.

3. [L'utilizzazione dei fondi di cui al comma 2, lettera a) è effettuata per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere g) e h) da parte della Giunta regionale] ⁽⁷⁷⁾.

4. L'utilizzazione dei fondi di cui al comma 2, lettere b) e d) è effettuata previa approvazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell'articolo 16.

5. L'utilizzazione dei fondi di cui al comma 2, lettera c) è effettuata dagli enti competenti per la stipula dei rispettivi contratti di servizio.

6. All'articolazione del fondo nelle quattro parti di cui al comma 2 provvede la Giunta regionale con proprio atto.

7. Il quattro per mille del fondo di cui al comma 1 è utilizzato per far fronte agli oneri per il funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 27. Le risorse eventualmente non utilizzate nel corso dei singoli esercizi finanziari sono rese disponibili per gli esercizi successivi ⁽⁷⁶⁾.

8. L'1 per mille della quota di fondo di cui al comma 2, lettera c), limitatamente ai fondi assegnati per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), può essere utilizzato annualmente dalle province per far fronte agli oneri per la predisposizione dei rispettivi piani di bacino, nonché per la effettuazione di studi, indagini e ricerche relativi.

9. Gli stanziamenti in cui si articola il fondo regionale trasporti, che hanno destinazione vincolata, non sono assoggettati a limitazioni di impegno ed in particolare ai limiti posti dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(76) Per il piano di riparto del fondo regionale dei trasporti, per le finalità di cui alla presente lettera, vedi la Delib.G.R. 3 agosto 2001, n. 1173.

(77) Comma abrogato dall'art. 34, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(78) Comma così sostituito dall'art. 17, L.R. 26 marzo 2003, n. 9. Il testo originario era così formulato: «7. Il 2 per mille del fondo di cui al comma 2, lettere a) e c) è utilizzato annualmente per far fronte agli oneri per la predisposizione del PRT e suoi aggiornamenti, per il funzionamento dell'osservatorio e dell'agenzia di cui all'articolo 27, nonché per la effettuazione degli studi, indagini e ricerche relativi. Le risorse eventualmente non utilizzate nel corso dei singoli esercizi finanziari sono rese disponibili, per gli esercizi successivi, per le finalità di cui al comma 2, lettera d).».

Capo IX - Tariffe e agevolazioni tariffarie ⁽⁷⁹⁾

Art. 30-bis

Adeguamenti tariffari.

1. Fermi restando i principi in materia tariffaria definiti dal Titolo IV della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1 (Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle materie di cui all'articolo 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di pubblico trasporto di persone di interesse locale), l'adeguamento delle tariffe non integrate viene richiesto dalle imprese esercenti agli enti affidanti entro il 30 settembre di ogni anno. L'ente affidante si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, sulla base delle modalità stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g) ed in conformità alle indicazioni di cui al comma 2.

2. L'ente affidante adegua le tariffe non integrate con il metodo del price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per il periodo di durata dell'affidamento, in analogia a quanto stabilito dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità).

3. L'adeguamento di cui al comma 2, tiene conto, in particolare, dei seguenti criteri:

a) tasso di inflazione programmata fissato dal Governo nell'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria;

b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per il periodo di durata del contratto di servizio;

c) obiettivo di miglioramento degli standard di qualità del servizio erogato alla clientela prefissati per il periodo di validità del contratto di servizio.

4. La Regione, ai sensi della L.R. n. 1/1991, stabilisce ogni anno gli adeguamenti delle tariffe integrate in base al criterio di cui al comma 3, lettera a) ⁽⁸⁰⁾.

(79) Rubrica così sostituita dall'art. 35, L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «Agevolazioni tariffarie».

(80) Articolo aggiunto dall'art. 36, L.R. 16 giugno 2003, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2006, come prevede l'art. 45, comma 8, della stessa legge. Vedi, anche, il successivo comma 9 del medesimo art. 45.

Art. 31

Agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa agevolata per i servizi di trasporto pubblico ordinari di competenza regionale i cittadini residenti nel Lazio, appartenenti alle seguenti categorie ⁽⁸¹⁾:

a) privi di vista con cecità assoluta, con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, acquisito anche attraverso correzione di lenti, nonché i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

b) sordomuti in possesso di certificato rilasciato ai sensi dell'*articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381*;

c) mutilati ed invalidi di servizio, nonché i loro accompagnatori, se previsti dalla legge ⁽⁸²⁾;

d) inabili, invalidi civili ed invalidi del lavoro, ai quali sia stata accertata una capacità lavorativa ridotta permanente, a causa di infermità, difetto fisico o mentale, inferiore al 50 per cento, nonché i loro accompagnatori, se previsti dalla legge, ovvero soggetti ultrasessantacinquenni, riconosciuti invalidi ai sensi del *decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509*, in base a persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito più alta tra quelle previste dall'*articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33* e successive modificazioni;

e) pensionati con trattamento economico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS, anche se possessori di altri redditi, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito di cui alla lettera d);

f) disoccupati, lavoratori in cassa integrazione guadagni e lavoratori in mobilità a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito di cui alla lettera d) secondo le disposizioni regionali.

2. La riduzione tariffaria è determinata nella misura del 50 per cento del prezzo previsto dalla tariffa ordinaria per il rilascio dei titoli di viaggio corrispondenti. Ove il viaggio avvenga dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dopo le ore 15.00 la riduzione è determinata nella misura del 70 per cento del prezzo anzidetto.

3. La riduzione tariffaria può essere concessa limitatamente a una sola relazione di viaggio, con inizio dal territorio del comune di residenza, specificamente indicata nella richiesta da parte dei soggetti aventi titolo.

3-bis. I cittadini ultrasessantenni ed i mutilati ed invalidi di guerra residenti nel Lazio hanno diritto alla libera circolazione sulle linee del trasporto pubblico regionale effettuate su gomma e su ferrovia di competenza della Regione. La Giunta regionale, previo accordo con i soggetti gestori dei relativi servizi, e nei limiti delle disponibilità del capitolo di bilancio regionale relativo alle agevolazioni tariffarie provvede a disciplinare le modalità per usufruire delle agevolazioni ⁽⁸³⁾.

3-ter. È istituita un'agevolazione speciale per i cittadini ultrasessantenni ed i mutilati ed invalidi di guerra rientranti nello scaglione di reddito ISEE fino a 15 mila euro, i quali hanno diritto alla libera circolazione sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane nei comuni di residenza che ne facciano richiesta. La Giunta regionale, previo accordo con i comuni interessati e nei limiti delle disponibilità del relativo capitolo del bilancio regionale, provvede a disciplinare le modalità per usufruire dell'agevolazione speciale e la misura del rimborso regionale ai comuni stessi ⁽⁸⁴⁾.

3-ter.1. È altresì istituita un'agevolazione speciale per i pensionati ex dipendenti delle aziende del trasporto pubblico della Regione con non meno di quindici anni di anzianità di servizio. La Giunta regionale, previo accordo con i soggetti gestori dei relativi servizi o, in caso di trasporto pubblico locale, con i comuni interessati, disciplina le modalità per usufruire dell'agevolazione speciale ed il corrispondente onere a carico dei soggetti fruitori ⁽⁸⁵⁾.

3-quer. I soggetti che percepiscono gli assegni sociali di cui all'*articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335* (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) o le pensioni sociali di cui all'*articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153* (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e successive modifiche, nonché le maggiorazioni sociali di cui all'*articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544* (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e successive modifiche, residenti nel Lazio, hanno diritto alla libera circolazione sulle linee del trasporto pubblico regionale su gomma e su ferrovia di competenza della Regione nonché sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane. La Giunta regionale, previo accordo con i soggetti gestori dei relativi servizi o, relativamente al trasporto pubblico locale, con i comuni interessati, disciplina le modalità per la fruizione delle suddette agevolazioni, nei limiti delle disponibilità del relativo capitolo del bilancio regionale ⁽⁸⁶⁾.

(81) Alinea così modificato dall'art. 37, comma 1, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(82) Lettera così modificata dall'art. 44, comma 1, lettera a), L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

(83) Comma aggiunto dall'art. 44, comma 1, lettera b), L.R. 16 aprile 2002, n. 8. Il comma 3-bis era stato già in precedenza aggiunto dall'art. 37, comma 3, L.R. 7 giugno 1999, n. 6 e poi abrogato (in seguito all'introduzione nel nuovo testo di detto comma, come dianzi indicato) dall'art. 37, comma 2, L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il comma abrogato era così formulato: «3-bis. Limitatamente ai grandi invalidi di guerra ed ai relativi accompagnatori, la tessera per due relazioni di viaggio con inizio dal territorio del Comune di residenza è gratuita».

(84) Il presente comma, aggiunto dall'art. 41, comma 1, lettera b), L.R. 15 settembre 2005, n. 16, poi modificato dall'art. 88, comma 2, lettera a), L.R. 28 aprile 2006, n. 4, è stato successivamente così sostituito dall'art. 67, comma 1, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 (vedi anche il comma 3 del medesimo articolo). Il testo precedente era così formulato: «3-ter. I cittadini ultrasessantenni ed i mutilati ed invalidi di guerra rientranti nello scaglione di reddito imponibile individuale sino ad euro 15.000,00 hanno diritto in via sperimentale dal 1° novembre al 31 dicembre 2006 ad abbonamenti gratuiti sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane. La Giunta regionale, previo accordo con i comuni interessati e nei limiti delle disponibilità del relativo capitolo del bilancio regionale, provvede a disciplinare le modalità per usufruire delle agevolazioni.».

(85) Comma aggiunto dall'art. 67, comma 2, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

(86) Comma aggiunto dall'art. 88, comma 2, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

Art. 32

Tessera di riconoscimento e documentazione riguardante il possesso dei requisiti.

1. Per fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 31 gli interessati devono munirsi di apposita tessera personale di riconoscimento, a validità triennale, che viene rilasciata a cura dell'impresa affidataria del servizio.
2. Per le categorie di cui all'articolo 31, comma 1, lettera f) la tessera ha validità trimestrale.
3. Il rilascio della tessera di cui al comma 1, conforme alle prescrizioni della Regione, ha luogo dietro presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e costituisce titolo per l'acquisto dei biglietti e degli abbonamenti a tariffa ridotta.
4. Ove il titolare della tessera abbia diritto all'accompagnatore, la validità della medesima è estesa a quest'ultimo e la circostanza deve risultare anche dal documento di viaggio.

Art. 33

Onere a carico della Regione ⁽⁸⁷⁾.

1. A partire dal 1° gennaio 1999 la Regione si assume l'onere di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minor introito derivante dal rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata.
2. La misura dell'onere di cui al comma 1 è determinata dalla differenza tra il prezzo della tariffa ordinaria e quello ridotto per ogni titolo di viaggio emesso.
3. Il rimborso del minor introito ai cui al comma 1 è concesso a consuntivo, con la procedura e le modalità stabilite dal presente articolo, e comunque non può essere complessivamente superiore allo stanziamento previsto annualmente nel bilancio regionale di previsione al capitolo 42103 di cui all'articolo 35, comma 2.
4. Per ottenere il rimborso dei minori introiti le imprese affidatarie del servizio sono tenute a inviare mensilmente alla Regione un resoconto contenente:
 - a) il numero dei titoli di viaggio emessi, distinti per tipologia e per relazioni di traffico;
 - b) il prezzo a tariffa ordinaria, distinto per tipologia e per relazioni di traffico;
 - c) il prezzo a tariffa agevolata.

5. Le imprese interessate sono tenute a inviare alla Regione relativamente ad ogni trimestre, entro i successivi trenta giorni, apposita richiesta con allegata la documentazione contabile riepilogativa in ordine ai titoli di viaggio emessi a tariffa agevolata.

6. L'ammontare del rimborso spettante all'impresa richiedente viene liquidato con apposita deliberazione della Giunta regionale.

7. La Giunta regionale può effettuare specifici controlli.

8. L'inosservanza dei termini e delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle imprese affidatarie comporta la perdita del diritto al rimborso.

(87) Vedi, anche, l'art. 45, comma 18, ultimo periodo, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

Art. 34

Agevolazioni tariffarie concesse dagli enti locali.

1. In caso di concessione di agevolazioni tariffarie per l'effettuazione di viaggi sui servizi pubblici comunali e provinciali, gli enti rispettivamente competenti si attengono, di norma, alle disposizioni di cui al presente capo, fermo restando l'onere a carico degli enti suddetti di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minor introito derivante dal rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata ⁽⁸⁸⁾.

(88) Comma così modificato dall'art. 38, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

Capo X - Norme finanziarie, transitorie e finali

Art. 35

Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede per il 1998 con lo stanziamento iscritto al capitolo 43101 del bilancio per l'esercizio in corso. Viene, inoltre, istituito, per memoria, nel bilancio stesso il capitolo 43118 con la seguente denominazione: «Fondo regionale trasporti», alla cui copertura per il 1999 si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 31, 32 e 33 si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 42103 del bilancio di previsione per l'esercizio 1998 che viene così ridenominato: «Rimborso degli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie per l'effettuazione di viaggi sui servizi di trasporto pubblico di competenza regionale e provinciale». Lo stanziamento del predetto capitolo, già previsto in bilancio nell'importo di L. 1.000.000.000, viene integrato di un ulteriore importo di L. 1.000.000.000 alla cui copertura si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento di pari importo previsto al capitolo 49001, elenco 4, lettera d), del bilancio di previsione 1998. Con lo stanziamento complessivo, così integrato, si deve anche provvedere alla copertura degli oneri derivanti, fino al corrente anno 1998, dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1989, n. 52, abrogata dall'articolo 42 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 ⁽⁸⁹⁾.

(89) Comma così sostituito dall'art. 8, L.R. 21 dicembre 1998, n. 57.

Art. 36

Norma transitoria riguardante la rete dei servizi minimi ed il relativo affidamento.

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, provvede, d'intesa con gli enti locali ai sensi dell'articolo 17, alla individuazione della rete e del livello dei servizi minimi provinciali, regionali ed interregionali, suddivisi per bacini provinciali.

2. A tal fine la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, provvede a suddividere l'intera rete regionale dei trasporti su gomma, gerarchizzandola come segue:

a) linee principali;

b) linee di adduzione ai nodi di scambio;

c) linee locali, secondarie ed a servizio di territori a domanda debole.

3. Con riferimento alle linee di cui al comma 2, lettera c) la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, individua, per i territori a domanda debole, i servizi che possono essere affidati ai sensi dell'*articolo 14, comma 4, del D.Lgs. n. 422 del 1997* ed eroga le risorse finanziarie necessarie.

4. La Regione provvede altresì ad attribuire ai singoli bacini provinciali la rete così come individuata ai sensi del comma 1, sulla base della rilevanza economica svolta in ciascun bacino, in termini di domanda soddisfatta dalle linee che compongono la rete stessa, attribuendo alle province le relative risorse.

5. Ultimati gli adempimenti di cui al comma 1 le province provvedono agli adempimenti previsti dagli articoli 19, 24 e seguenti, riguardanti l'affidamento e la stipula dei contratti di servizio.

6. Nel caso di trasformazione in società per azioni del CO.TRA.L., attualmente affidatario dei servizi di linea di competenza regionale su gomma e delle ferrovie concesse a soggetti diversi da F.S. S.p.A., la Giunta regionale, previa definizione, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, dell'intera rete regionale dei servizi minimi su gomma e del relativo livello, affida direttamente, ai sensi dell'*articolo 19, comma 4*, i servizi stessi e provvede ad autorizzare la stipulazione del relativo contratto di servizio.

6-bis. Nel caso di trasformazione in società per azioni, da effettuarsi da parte degli enti locali entro un anno dalla data di entrata in vigore, della presente legge, dei servizi di trasporto gestiti direttamente tramite consorzio ovvero azienda speciale, gli enti stessi possono, affidare direttamente alle società derivanti dalla trasformazione, per un periodo non superiore a cinque anni, i servizi minimi come definiti ai sensi dell'*articolo 17* ⁽⁹⁰⁾.

7. Per quanto attiene i servizi ferroviari attualmente in concessione a CO.TRA.L., la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, provvede alla definizione del livello dei servizi minimi ed al relativo affidamento dopo l'attuazione dei conferimenti di cui all'*articolo 8 del D.Lgs. n. 422 del 1997*.

8. [Fino alla costituzione della Città metropolitana di Roma le risorse finanziarie di cui all'*articolo 6, comma 1, lettera m)* sono attribuite al comune di Roma, il quale esercita inoltre le funzioni della Città metropolitana ai fini dell'intesa di cui all'*articolo 16, comma 3*] ⁽⁹¹⁾.

(90) Comma aggiunto dall'*art. 37, comma 4, L.R. 7 giugno 1999, n. 6*.

(91) Comma abrogato dall'*art. 39, L.R. 16 giugno 2003, n. 16*.

Art. 37

Norma transitoria per il riparto delle risorse finanziarie ai comuni per i servizi urbani ed interurbani ⁽⁹²⁾.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per il triennio 1999/2001 e per le finalità di cui all'*articolo 6, comma 1, lettera f)*, relativamente all'esercizio delle funzioni conferite ai comuni per l'affidamento dei servizi di trasporto urbani ed interurbani, la Giunta regionale con proprio atto provvede direttamente a ripartire ed erogare, sulla base della spesa storica, le risorse finanziarie destinate al trasporto urbano ed interurbano, nonché quelle per i servizi di cui al comma 4 ⁽⁹³⁾.

2. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, che hanno attualmente in esercizio servizi di trasporto pubblico urbano, anche al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'*articolo 24, comma 2*, possono consorzarsi tra di loro per l'espletamento dei servizi.

3. I comuni, in quanto enti affidanti, sono tenuti a stipulare i contratti di servizio ai sensi dell'*articolo 24*, con decorrenza 1° gennaio 1999.

4. I comuni inoltre, in quanto enti affidanti dei servizi di cui all'*articolo 14, comma 4, del D.Lgs. n. 422 del 1997* provvedono all'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi medesimi ed alla stipula dei relativi contratti.

(92) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 31 ottobre 2003, n. 1096*.

(93) Ai sensi dell'art. 2, L.R. 19 dicembre 2001, n. 35 le attribuzioni della Giunta regionale di cui al presente articolo sono esercitate sino al 31 dicembre 2003 e comunque finché le medesime non saranno effettivamente esercitate dalle province sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 4 della presente legge.

Art. 38

Decorrenza della delega in materia di servizi di gran turismo.

1. La delega alle province ed ai comuni di cui, rispettivamente, agli articoli 8, comma 2, lettera i) e 10, comma 2, lettera a), viene attribuita con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

2. Al fine di consentire alle province ed ai comuni di definire la rete dei servizi pubblici di gran turismo su gomma, le concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate fino al 30 giugno 1999.

Art. 39

Finanziamento delle funzioni conferite.

[1. Il finanziamento delle funzioni conferite ai sensi della presente legge avviene secondo quanto previsto dall'*articolo 15 della L.R. n. 4 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni*] ⁽⁹⁴⁾.

(94) Articolo così modificato dall'art. 37, comma 5, L.R. 7 giugno 1999, n. 6 e successivamente abrogato dall'art. 209, comma 1, lettera d), L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

Art. 40

Vigilanza, monitoraggio, ispezione e controllo.

1. La Regione, le province ed i comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.

2. La Regione esercita le funzioni di monitoraggio, di alta vigilanza, di ispezione e di controllo sull'impiego delle risorse destinate agli investimenti ed al finanziamento dei servizi minimi; in particolare effettua verifiche finalizzate all'accertamento:

a) dell'efficacia ed efficienza della realizzazione dei programmi di investimento nel settore, finanziati dalla Regione nonché del corretto utilizzo delle risorse;

b) dell'efficacia ed efficienza dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico di persone, nonché del corretto utilizzo delle medesime.

3. La Giunta regionale esercita le funzioni ai sensi di cui ai commi 1 e 2 della *legge regionale 3 aprile 1990, n. 37* (Norme per l'esercizio dell'attività ispettiva dell'amministrazione regionale in materia di servizi di pubblico trasporto di persone di interesse regionale. Modificazioni alla *legge regionale 2 aprile 1973, n. 12* nonché alla *legge regionale 11 aprile 1985, n. 36*).

4. I comuni, le comunità montane e le province, nell'ambito del principio di leale collaborazione, forniscono alla Regione i dati ed i documenti relativi ai finanziamenti, al fine di consentire le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2 ⁽⁹⁵⁾.

(95) Articolo sostituito dall'art. 40, L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «Art. 40. *Vigilanza e controllo*. 1. Le province ed i comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.

2. Le funzioni di vigilanza e controllo per i servizi di competenza regionale sono attribuite alla Giunta regionale, che si avvale della collaborazione dei propri uffici.».

Art. 41

Interventi sostitutivi.

1. In caso di perdurante mancato svolgimento da parte delle province e dei comuni delle funzioni e delle competenze ad essi delegate ai sensi della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone specifici interventi sostitutivi.

Art. 42

Abrogazione di norme e relativa disciplina transitoria.

1. Sono abrogate le leggi regionali, nonché le norme e le disposizioni contenute nelle leggi regionali che contrastano con la normativa di cui alla presente legge.

2. L'abrogazione delle norme e disposizioni contenute nelle leggi regionali riguardanti l'erogazione dei contributi per l'esercizio decorre dalla data di applicazione dei contratti di servizio di cui all'articolo 24, ferma restando l'applicazione della disciplina abrogata per la definizione dei rapporti pendenti alla suddetta data.

3. L'abrogazione delle norme e disposizioni contenute nelle leggi regionali riguardanti l'individuazione degli interventi e l'erogazione dei contributi per gli investimenti decorre dalla data di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 18, ferma restando l'applicazione della disciplina abrogata per la definizione dei rapporti pendenti alla suddetta data ⁽⁹⁶⁾.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla predisposizione di un testo unico contenente la normativa in materia di trasporto pubblico locale.

(96) Comma così modificato dall'art. 41, L.R. 16 giugno 2003, n. 16.